



ADEMPIMENTI TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO

Si ritiene utile ricordare che, alla data del 16 maggio 2009, salvo che non intervengano ulteriori differimenti, entreranno in vigore alcune disposizioni del d.lgs. 81/08, già state oggetto di precedenti proroghe e che prevedono specifici adempimenti per il datore di lavoro.

Ricordiamo poi che numerosi di questi adempimenti saranno eliminati qualora entri in vigore il decreto correttivo al D.lgs 81/08 (la scadenza per l'esercizio della delega è il 16 agosto 2009).

Vengono di seguito riportati gli obblighi ai quali devono pertanto ottemperare i datori di lavoro a partire dal 16 maggio.

Apposizione della data certa al documento di valutazione dei rischi o all'autocertificazione della valutazione dei rischi.

Al documento scritto di valutazione dei rischi (ricordiamo obbligatorio per le aziende con più di 10 addetti) o all'autocertificazione sostitutiva (possibile solo per le aziende fino a 10 addetti), andrà entro il prossimo 16 maggio apposta la vidimazione di data certa.

Per l'apposizione della data certa potranno essere utilizzate varie modalità, quali ad esempio:

- ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali prevista dall'art. 8 del d.lg. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull'involucro che lo contiene;
- apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici. Il sistema della marca temporale basa la propria modalità di certificazione della marca temporale su un procedimento informatico regolamentato dalla legge italiana, che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi un oggetto digitale (file). La Data Certa è un servizio di certificazione temporale apposto, per es. tramite il servizio INFOCAMERE della Camera di Commercio che permette di datare in modo certo ed opponibile a terzi qualunque tipo di documento;
- ricorso alla posta elettronica certificata. La posta elettronica certificata è il servizio di posta elettronica che fornisce al mittente la prova legale dell'invio e della consegna di documenti informatici;
- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile;
- registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico.

Integrazione della valutazione dei rischi con i cosiddetti rischi da stress «lavoro correlato»

A partire dal 16 maggio 2009 il datore di lavoro, nell'ambito della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (o autocertificazione in caso di aziende fino a 10 addetti), dovrà tener conto anche dei rischi collegati allo stress «lavoro correlato».

Si intendono per tali, oltre le cause normalmente tendenti a creare stress psicofisico, anche i fattori socio-ambientali ai quali possono essere maggiormente esposti i lavoratori appartenenti alle cosiddette fasce «deboli», come donne, giovani e lavoratori stranieri, che nell'ambito delle proprie prestazioni lavorative potrebbero incontrare difficoltà ulteriori rispetto a quelle normali derivanti dallo svolgimento dell'attività, quali ad esempio l'inesperienza o la mancata conoscenza della lingua.

Comunicazione all'Inail della eventuale nomina del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza (rls)

Con la circolare n. 11 del 12 marzo scorso, l'Inail ha fornito le indicazioni in merito all'applicazione dell'obbligo da parte del datore di lavoro di comunicare annualmente all'Inail il nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), tenendo presente che la violazione di tale obbligo prevede una sanzione pari a 500,00 euro.

L'adempimento in oggetto solo per l'anno in corso potrà essere effettuato entro il 16 maggio 2009, mentre, una volta a regime, andrà effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.

L'INAIL ha predisposto una specifica procedura on line, disponibile nell'area Punto Cliente del sito www.inail.it, in cui sarà possibile accedere all'applicazione «Dichiarazione RLS» previa registrazione (per ulteriori dettagli cfr. ns. note informative nn. 14 e 23 rispettivamente del 19 marzo e del 9 aprile uu.ss.)

Comunicazione all'Inail degli infortuni con prognosi superiore ad un giorno.

Viene introdotto l'obbligo per i datori di lavoro di comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA per i lavoratori marittimi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino assenza per un periodo superiore ad un giorno, escluso quello dell'evento (art. 18, comma 1, lettera r del decreto legislativo n. 81/2008).

Visite mediche preassuntive.

A decorrere dal 16 maggio trova applicazione la disposizione di cui all'art. 41 comma 3 lett. a) del decreto legislativo n. 81/2008, relativa al divieto di effettuare le visite mediche in fase preassuntiva.